DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 385/2021

del 10 dicembre 2021

che modifica l'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE [2024/650]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2015/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2015 sulla trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli e del riutilizzo e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 ([1]).

(2) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2019/463 della Commissione, del 30 gennaio 2019, che modifica il regolamento (UE) n. 2015/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco dei soggetti esonerati ([2]).

(3) È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato IX dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato IX dell'accordo SEE è così modificato:

1. il punto 31bc (Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio) è così modificato:

   i) è aggiunto il trattino seguente:

   "— **32015 R 2365**: Regolamento (UE) 2015/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015 (GU L 337 del 23.12.2015, pag. 1)."

   ii) il testo dell'adattamento zd) è sostituito dal seguente:

   "all'articolo 81, paragrafo 3, per quanto riguarda gli Stati EFTA:

   (i) alla lettera h), anziché "con l'Unione di cui all'articolo 75" leggasi "con lo Stato EFTA in cui sono stabilite sull'accesso reciproco alle informazioni sui contratti derivati registrati in repertori di dati";

   (ii) alla lettera k), anziché "l'ESMA di cui all'articolo 76" leggasi "con lo Stato EFTA in cui sono stabilite sull'accesso reciproco alle informazioni sui contratti derivati registrati in repertori di dati stabiliti in tale Stato EFTA"";

2. dopo il punto 31bgca (Regolamento delegato (UE) 2018/480 della Commissione) è inserito il testo seguente:

"31bh. **32015 R 2365**: Regolamento (UE) 2015/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, sulla trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli e del riutilizzo e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 337 del 23.12.2015, pag. 1).

— **32019 R 0463**: Regolamento delegato (UE) 2019/463 della Commissione, del 30 gennaio 2019 (GU L 80 del 22.3.2019, pag. 16).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento si intendono adattate come segue:

(a) fatte salve le disposizioni del protocollo 1 del presente accordo, e salvo diversamente disposto nel presente accordo, i termini "Stato/i membro/i" e "autorità competenti" comprendono rispettivamente, oltre al significato che hanno nel regolamento, gli Stati EFTA e le loro autorità competenti;

([1]) GU L 337 del 23.12.2015, pag. 1.
([2]) GU L 80 del 22.3.2019, pag. 16.

(b) i riferimenti ai poteri dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) a norma del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio contenuti nel regolamento vanno intesi come riferimenti, nei casi ivi previsti e conformemente al presente accordo, ai poteri dell'Autorità di vigilanza EFTA per quanto riguarda gli Stati EFTA;

(c) salvo diversamente disposto nel presente accordo, l'ESMA e l'Autorità di vigilanza EFTA collaborano, si scambiano informazioni e si consultano ai fini del regolamento, specialmente prima di prendere qualsiasi iniziativa.

(d) le decisioni, le decisioni provvisorie, le notifiche, le semplici richieste, le revoche di decisioni e le altre misure dell'Autorità di vigilanza EFTA ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 6, dell'articolo 7, paragrafo 1, e dell'articolo 10, sono adottate, senza ingiustificati ritardi, in base a progetti preparati dall'ESMA di propria iniziativa o su richiesta dell'Autorità di vigilanza EFTA;

(e) i riferimenti ai "membri del SEBC" comprendono, oltre al significato che hanno nel regolamento, le banche centrali nazionali degli Stati EFTA;

(f) all'articolo 5:

i) al paragrafo 1, le parole "o, nel caso di un repertorio di dati sulle negoziazioni stabilito in uno Stato EFTA, all'Autorità di vigilanza EFTA" sono inserite dopo la sigla "ESMA";

ii) al paragrafo 5, le parole "o, nel caso di un repertorio di dati sulle negoziazioni stabilito in uno Stato EFTA, all'Autorità di vigilanza EFTA" sono inserite dopo la sigla "ESMA";

iii) al paragrafo 6, dopo i termini "l'ESMA" sono inseriti i termini "o l'Autorità di vigilanza EFTA, a seconda dei casi,";

(g) all'articolo 6, le parole "o l'Autorità di vigilanza EFTA, a seconda dei casi," sono inserite dopo la sigla "ESMA";

(h) all'articolo 7, le parole "o l'Autorità di vigilanza EFTA, a seconda dei casi," sono inserite dopo la sigla "ESMA";

(i) all'articolo 8:

i) al paragrafo 1, dopo i termini "l'ESMA" sono inseriti i termini "o l'Autorità di vigilanza EFTA, a seconda dei casi,";

ii) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"L'ESMA e l'Autorità di vigilanza EFTA si comunicano reciprocamente, e comunicano alla Commissione ogni decisione adottata a norma del paragrafo 1.";

(j) all'articolo 9, le parole "o l'Autorità di vigilanza EFTA" sono inserite dopo la sigla "ESMA";

(k) all'articolo 10:

i) al paragrafo 1, le parole "o, nel caso di un repertorio di dati sulle negoziazioni stabilito in uno Stato EFTA, l'Autorità di vigilanza EFTA" sono inserite dopo la sigla "ESMA";

ii) per quanto riguarda gli Stati EFTA, al paragrafo 2, anziché "l'ESMA" leggasi "l'Autorità di vigilanza EFTA";

iii) nella seconda frase del paragrafo 3, le parole "o, nel caso di un repertorio di dati sulle negoziazioni stabilito in uno Stato EFTA, di non preparare a tal fine un progetto per l'Autorità di vigilanza EFTA" sono inserite dopo la parola "interessato";

(l) all'articolo 11, paragrafo 1, sono aggiunti i commi seguenti:

"Per quanto riguarda i repertori di dati sulle negoziazioni stabiliti in uno Stato EFTA, le commissioni sono imposte dall'Autorità di vigilanza EFTA sulla stessa base delle commissioni imposte ad altri repertori di dati sulle negoziazioni in conformità del presente regolamento e degli atti delegati adottati a norma del paragrafo 2.

Gli importi riscossi dall'Autorità di vigilanza EFTA conformemente al presente paragrafo sono versati all'ESMA senza ingiustificati ritardi.";

(m) all'articolo 18, le parole "o l'Autorità di vigilanza EFTA" sono inserite dopo la sigla "EIOPA";

(n) all'articolo 21, paragrafo 2, dopo la parola "Consiglio" sono inserite le parole "e il comitato permanente degli Stati EFTA";

(o) all'articolo 22, per quanto riguarda gli Stati EFTA:

i) al paragrafo 6, anziché "prima del 13 gennaio 2018" leggasi "entro due anni dalla data di entrata in vigore della decisione del Comitato misto SEE n. 385/2021 del 10 dicembre 2021."

ii) al paragrafo 7, anziché "il 13 luglio 2017" leggasi "sei mesi dopo la data di entrata in vigore della decisione del Comitato misto SEE n. 385/2021 del 10 dicembre 2021";

(p) all'articolo 26, paragrafo 5, le parole "e all'Autorità di vigilanza EFTA" sono aggiunte dopo "solo alle autorità competenti".

(q) all'articolo 33, per quanto riguarda gli Stati EFTA, il secondo comma è formulato come segue:

"Il presente regolamento si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore della decisione del Comitato misto SEE n. 385/2021 del 10 dicembre 2021, fatta eccezione per:

(a) l'articolo 4, paragrafo 1, che si applica:

(i) 6 mesi dopo la data di entrata in vigore della decisione del Comitato misto SEE contenente il regolamento delegato (UE) 2019/356 per le controparti finanziarie di cui all'articolo 3, paragrafo 3, lettere a) e b), e per i soggetti di paesi terzi di cui all'articolo 3, paragrafo 3, lettera i), che, ove fossero stabiliti nel SEE, richiederebbero l'autorizzazione o la registrazione conformemente alla legislazione di cui all'articolo 3, paragrafo 3, lettere a) e b);

(ii) 12 mesi dopo la data di entrata in vigore della decisione del Comitato misto SEE contenente il regolamento delegato (UE) 2019/356 per le controparti finanziarie di cui all'articolo 3, paragrafo 3, lettere g) e h), e per i soggetti di paesi terzi di cui all'articolo 3, paragrafo 3, lettera i), che, ove fossero stabiliti nel SEE, richiederebbero l'autorizzazione o la registrazione conformemente alla legislazione di cui all'articolo 3, paragrafo 3, lettere g) e h);

(iii) 15 mesi dopo la data di entrata in vigore della decisione del Comitato misto SEE contenente il regolamento delegato (UE) 2019/356 per le controparti finanziarie di cui all'articolo 3, paragrafo 3, lettere c) e f), e per i soggetti di paesi terzi di cui all'articolo 3, paragrafo 3, lettera i), che, ove fossero stabiliti nel SEE, richiederebbero l'autorizzazione o la registrazione conformemente alla legislazione di cui all'articolo 3, paragrafo 3, lettere c) e f);

(iv) 15 mesi dopo la data di entrata in vigore della decisione del Comitato misto SEE contenente il regolamento delegato (UE) 2019/356 della Commissione relativo al trattamento delle controparti non finanziarie;

(b) l'articolo 13, che si applica a decorrere da un anno dopo la data di entrata in vigore della decisione del Comitato misto SEE n. 385/2021 del 10 dicembre 2021;

(c) l'articolo 14, che si applica a decorrere da 18 mesi dopo la data di entrata in vigore della decisione del Comitato misto SEE n. 385/2021 del 10 dicembre 2021 nel caso di organismi di investimento collettivo soggetti alla direttiva 2009/65/CE o alla direttiva 2011/61/UE costituiti prima della data di entrata in vigore della decisione del Comitato misto SEE n. 385/2021 del 10 dicembre 2021;

(d) l'articolo 15, che si applica a decorrere da sei mesi dopo la data di entrata in vigore della decisione del Comitato misto SEE n. 385/2021 del 10 dicembre 2021, anche per i contratti di garanzia reale esistenti in tale data."".

Articolo 2

Fa fede il testo del regolamento (UE) 2015/2365 e del regolamento delegato (UE) 2019/463 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 11 dicembre 2021 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE *.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 10 dicembre 2021

Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Rolf Einar FIFE

* È stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.